

COMUNE di CHIERI

Delibera di Consiglio Comunale n.125 del 21/12/2009

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2010".

Premesso che:

- la determinazione delle aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili è di competenza del Consiglio Comunale, così come si desume dall'art. 6 comma 1, del Decreto Legislativo 504/1992, come modificato dall'art.1 comma 156 della Legge 296 del 27/12/2006;
- l'articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- l'art. 2 comma 4, della Legge 9/12/1998 n.431, per favorire ed incentivare la stipula dei contratti di locazione a canone agevolato, ai sensi del precedente comma 3 del medesimo art.2, recita *“Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto- legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.”*
- per l'anno 2009 le aliquote ICI sono state diversificate nel seguente modo:

aliquota ordinaria	7 ‰	per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati
aliquota ridotta	5 ‰	per l'abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e le sue pertinenze

aliquota ridotta 3,5‰ per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili a condizioni definite dagli accordi previsti dalla legge 431/98

aliquota maggiorata 9 ‰ limitatamente agli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni

- con Circolare n.3 del 16/4/2003 del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento per le Politiche fiscali, sono state stabilite le modalità di pubblicazione delle deliberazioni mediante l'invio telematico dell'atto direttamente all'Ufficio Federalismo Fiscale, il quale provvederà ad inserire la parte dispositiva sul sito del Dipartimento;

Constatato che:

- è opportuno continuare a favorire ed incentivare la stipula dei contratti di locazione a canone agevolato, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 9/12/1998 n. 431,
- l'art. 77 bis del Decreto Legge n. 112 del 25/5/2008, come modificato dalla Legge n. 133 del 6/8/2008, stabilisce che resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1 comma 7 del Decreto Legge 27/5/2008 n.93, convertito, con modificazioni dalla Legge 24/7/2008 n.126;
- è opportuno mantenere il livello di servizi dell'anno 2009, confermando pertanto, anche per il 2010, le aliquote attualmente in vigore come segue:

aliquota ordinaria 7 ‰ per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati

aliquota ridotta 5 ‰ per l'abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e le sue pertinenze

aliquota ridotta 3,5‰ per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili a condizioni definite dagli accordi previsti dalla legge 431/98

aliquota maggiorata 9 ‰ limitatamente agli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione e la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con propria deliberazione n. 19 del 25.3.2005 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 504 del 30/12/1992 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, in corso di approvazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che l'argomento è stato discusso e licenziato in 1^a Commissione Consiliare nella seduta del 4 DICEMBRE 2009;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Accardo Vincenzo

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. DI CONFERMARE, per l'anno 2010, le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili come segue:

aliquota ordinaria	7 ‰	per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati
aliquota ridotta	5 ‰	per l'abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e le sue pertinenze
aliquota ridotta	3,5‰	per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili a condizioni definite dagli accordi previsti dalla legge 431/98
aliquota maggiorata	9 ‰	limitatamente agli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'Ufficio Federalismo Fiscale, con le modalità indicate dalla Circolare n. 3 del 16/4/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche fiscali.
3. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Laura Meritano, Funzionario Responsabile del Servizio Entrate.